

**SULLA QUESTIONE
DELLA PROPRIETÀ
MINERARIA
LETTERA DI FEDELE
LAMPERTICO A...**

Fedele Lampertico



3 d 19

SULLA QUESTIONE

DELLA

PROPRIETÀ MINERARIA

LETTERA

DI

FEDELE LAMPERTICO

A

FILIPPO SERAFINI



BOLOGNA

TIPI FAVA E GARAGNANI

1871

Estratto dall' Archivio Giuridico

SULLA QUESTIONE DELLA PROPRIETÀ MINERARIA

Illustre Professore

Vicenza, li 22 Maggio 1871.

È vero: io doveva e da un pezzo mandarle un articolo sul l'Opera del Professore De Gioannis Gianquinto intorno alla legislazione mineraria, e tale articolo che, per l'ampiezza almeno, corrispondesse all'importanza degli studii dell'illustre uomo. Era per me un dovere di cortesia verso l'autore, per l'urbanità e pazienza con cui sottopose a critica le mie osservazioni sulla proprietà mineraria secondo il diritto romano. Intanto condussi a capo la mia operetta sulla legislazione mineraria e stò per consegnarla all'Istituto Veneto per la pubblicazione ne' suoi Atti dove già è comparso quel primo capitolo. Io correva rischio così di dare notizia di studii miei mentre faceva le viste di dare notizia di quelli del De Gioannis Gianquinto, e un altro rischio correva di dare allessò ai lettori dell'*Archivio giuridico* la stessa imbandigione che avrei dato arrostò ai lettori degli Atti dell'Istituto Veneto (1). Preferisco, se così Le piace, di esporre dove stà il nodo della questione; perchè, parmi, molte delle controversie sulla proprietà mineraria dipendono dal modo con cui si è posta la questione, o meglio dal modo con cui ci siam trovata messa innanzi la questione dalle anteriori legislazioni e dalle opere anteriori. Non interromperò con citazioni il filo del discorso; soprattutto desidero che proceda chiaro, colla fiducia che il dissipar qualche equivoco sia principio di qualche concordia.

(1) Sulla legislazione mineraria, p. 1, atti dell'istituto Veneto, serie XV, t. 3.

Per lo più si designano tre sistemi della proprietà mineraria: 1.° il sistema che fa dipendere l'acquisto della miniera da un atto d'autorità dello Stato; 2.° quello che lo fa dipendere da un atto interamente privato di speciale occupazione della miniera; 3.° quello che lo fa dipendere senz'altro dall'atto stesso d'acquisto del fondo. Anzi suolsi denominare il primo di questi sistemi da Carlo Comte, il secondo da Turgot, il terzo da Dunoyer. È strano in vero che la distinzione scientifica dei vari sistemi di proprietà mineraria si pigli così dalla Francia, che è pure il paese ove la legislazione e la dottrina sulla proprietà mineraria sono state più che mai incoerenti, alternando tra il sistema che lascia aperto a tutti indipendentemente dal proprietario del suolo l'adito all'acquisto della miniera, e il sistema che di tutte le miniere del regno fa un monopolio assoluto in mano dello Stato.

Quella distinzione nella sua apparente semplicità sarà seducente; però a chi ben la considera quanto invece non è complessa e complicata! Tra coloro i quali fanno dipendere l'acquisto della miniera da un atto d'autorità dello Stato alcuni invocano a favore dello Stato un vero diritto *regale* cioè il diritto di disporre della miniera come pare e piace, ed anche, se occorre, di appropriarsene i redditi; ed altri invece limitano l'esercizio dell'autorità dello Stato ai diritti veri e propri della *sovranità*, cioè d'ispezione, di giurisdizione, di legislazione. Tra coloro i quali fanno dipendere l'acquisto della miniera da un atto semplicemente privato, alcuni lo intendono perfettamente libero, altri pur sempre determinato e regolato nelle condizioni del suo esercizio dallo Stato. Tra coloro infine i quali considerano la proprietà mineraria formare una cosa sola colla proprietà del fondo, alcuni son mossi da un'idea prettamente giuridica ed altri invece vagheggiano questo sistema siccome quello che considerano come essenzialmente associato alla più ampia libertà dell'industria mineraria. Or chi non vede che dal sistema, che secondo la consuetudine diremo di Comte, si può benissimo prendere l'esercizio dei diritti sovrani sulla miniera, come non vi è chi lo neghi in veruna parte della vita economica, senza per questo essere fautori, nemmen per sogno, del diritto regale? Chi non vede che dal sistema di Turgot si può prendere l'idea che per la miniera occorra un atto speciale d'acquisto senza per questo ammettere una sfrenata e selvaggia occupazione, come non si ammette per nessun'altra sorte di beni? Chi non vede in fine che nel sistema di Dunoyer si confondono due questioni assolutamente diverse e distinte, la questione

ciòè giuridica della proprietà mineraria e l'altra economica della libertà dell'industria? Ella mi concederà adunque che in quella classificazione si separano dei termini che starebbero bene insieme, e se ne combinano degli altri i quali sono del tutto disparati. Ecco dunque (non parmi immune da questa colpa il libro del De Gioannis Gianquinto) coloro che attribuiscono la proprietà mineraria al proprietario del suolo supporre che i fautori della distinzione tra le due proprietà sieno partigiani della esorbitante ingerenza governativa e del diritto regale.

Non è meraviglia che siamo così messi in sospetto, e quasi si ricusi con noi di entrare in questione come con uomini da Medio Evo, e per verità se ne avrebbero le migliori ragioni perchè un fautore del diritto regale e di una eccessiva ingerenza governativa sarebbe uomo d'altri tempi. Ci conforta il pensiero che il sistema il quale distingue le due proprietà sia proprio quello che presso altri popoli molto industri ed operosi nell'arte mineraria viene chiamato per antonomasia il sistema *della libertà della miniera*. Presso i tedeschi, per esempio, che pur sono stati maestri nell'arte mineraria e all'Italia e alla Francia e alla stessa Inghilterra, non s'intenderebbe nemmeno chi invocasse la libertà per attribuire al proprietario del fondo la miniera, mentre invece e nella pratica dell'arte e nella dottrina giuridica essi han sempre chiamato e chiamano sistema di libertà per l'appunto il sistema opposto, quello cioè che non infeuda la miniera al fondo ma ne lascia libero l'acquisto a chi compie l'acquisto della miniera come si farebbe d'un altro bene qualunque, e solo riservando allo Stato il diritto di determinare le condizioni dell'acquisto medesimo e di verificarne l'adempimento. È una cosa curiosa davvero che il De Gioannis Gianquinto dichiara come favorevole al diritto regale la legge Prussiana del 1865: per quanto io consulti il testo della legge medesima, le discussioni del Parlamento prussiano, i commentatori della nuova legge, su nessun'altra idea trovo tanta la concordia e la unanimità, quanto sulla necessità d'abolire il diritto regale e sulla effettiva abolizione del diritto regale medesimo mediante la legge del 1865. Una volta che ammettessi il diritto regale ossia nello Stato un diritto di proprietà non fa meraviglia che lo Stato se ci trova il suo conto alieni il diritto stesso; così era avvenuto in Prussia, ed al momento della legge del 1865 il diritto regale delle miniere spettava in qualche luogo a persone private. Ebbene: questo diritto pervenuto ormai in mano di privati si rispettò anche dalla legge del

1865 come si rispetta un *diritto acquisito*. Ma dove la legge non si trovò a fronte del *diritto acquisito*, tagliò certo e abolì senza più ogni vestigio di diritto regale, espressamente abrogando quelle disposizioni del diritto territoriale prussiano che lo sancivano. Voleasi di più; voleasi anche una dichiarazione di principii; e se non si fece, fu solo perchè espressamente si dichiarò che essendosi abrogate le disposizioni le quali contenevano il diritto régale, ogni base ed ogni pretesto di diritto regale cessava per questo solo ed in guisa che non sarebbe possibile mai di trovarvi per via d'interpretazione il minimo appiccio. Son queste parole testuali delle discussioni del Parlamento prussiano e degli interpreti della legge del 1865 (Achenbach, Koehl, Oppenhoff); l'abolizione del diritto regale si manifesta come l'idea fondamentale e il principalissimo movente della legge stessa. Come mai dunque è possibile che, se di mezzo non si fosse insinuato un equivoco, un autore di buona fede e d'opinioni coscienziose, come è il De Gioannis Gianquinto, venga a dirci che la legge prussiana del 1865 meritò magnifici elogi dai partigiani del diritto regale, che essa è informata sostanzialmente al diritto regale, che consacra il diritto regale assoluto? (Pagina 75 e pagina 472). Vuol dire che si complicano questioni essenzialmente diverse; la questione cioè della proprietà e la questione dell'azione governativa, il diritto regale ed il diritto di sovranità. Se uno Stato si limita a determinare le condizioni per l'acquisto della miniera, od anche riservarsi di verificarne l'adempimento, adempierà una funzione nel primo caso legislativa e nel secondo caso giudiziaria, ma ombra non vedo in tutto ciò di diritto regale. Altrettanto dovrebbero dire informata ai principii di diritto regale la legge che fa dipendere la proprietà di un retaggio da un decreto di aggiudicazione, un diritto di credito ipotecario ovvero un diritto di proprietà sui beni immobili dalla iscrizione nei libri pubblici. La legge in tutti questi casi non crea diritti; non è la legge che fa sorgere a suo arbitrio un diritto di eredità, di credito, di proprietà a favore dell'uno o dell'altro; essa non fa che riconoscere di volta in volta quale sia l'erede, quale il creditore ipotecario, quale il proprietario. Io penso che all'equivoco contribuisca non poco la denominazione di *concessione* od *investitura* che tuttavia si dà all'atto d'autorità che interviene nell'acquisto di una miniera e che più o meno sente dell'arbitrio; io preferirei di chiamarlo *aggiudicazione*. Se però infatti le legislazioni non mantengono all'atto medesimo il suo vero carattere di *semplice aggiudicazione*,

ciò sarà una buona ragione, perchè si raccomandi di ridursi quanto più è possibile a questo punto, a questo desiderato, ma non sarà mai una buona ragione per ripudiare il sistema inteso nella sua vera indole ed essenza. Le leggi, per esempio, le quali per attribuire ad alcuno la miniera richiedono un previo esame della possibilità in cui egli si trovi di esercitarla, infine dei conti non divergono dalla idea della occupazione nemmeno esse, non proponendosi se non di assicurarsi che si tratti di occupazione seria ed effettiva. Concederemo però ben volentieri che il principio germanico il quale fa dipendere l'acquisto della miniera da un fatto evidente e si limita a riconoscerne la sussistenza, si accosta di più all'idea teorica. Concederemo del pari, che le leggi nel determinare la *caducità*, quando nel fatto la occupazione non si riconosca vera e reale, ma piuttosto fittizia e apparente, passino bene spesso il segno, ed in vero le *caducità* nelle moderne leggi sono non poco diminuite. Rivediamo pure le leggi: cancelliamone tutto quello che appunto sa d'arbitrio, avviciniamoci quanto più si può al vero e proprio concetto della *aggiudicazione*, ma per carità non parliamo più di diritto regale se noi non ne vogliamo sapere un attimo più di voi e se voi d'altronde qualunque sistema si adotti sulla proprietà mineraria non vorrete certo ricusare allo Stato l'esercizio de' suoi diritti meramente sovrani come son quelli del potere legislativo.

Sicuro! Ci si rimprovera che noi col dividere la proprietà mineraria dalla proprietà del fondo prepariamo un'occasione allo Stato per impicciarsene; ma è proprio vero che il sistema il quale immedesima la proprietà mineraria e quella del fondo sia un sistema il quale di necessità porti alla libertà dell'industria mineraria? Come principio giuridico certamente no, poichè anzi tien la miniera sotto chiave; e nemmeno perchè vada unito naturalmente ad un principio di libertà amministrativa; tauto è vero che in Inghilterra si viene sempre più (e lo mostrerò colle inchieste, alla mano) ad una azione efficace da parte dello Stato senza per questo avere il minimo bisogno di nulla innovare all'antico sistema giuridico che in Inghilterra confonde le due proprietà, e in Prussia d'altronde mantenendosi nella legge del 1865 la distinzione delle due proprietà, se ancora non si scenò l'ingerenza dello Stato fino a quel punto che può desiderare il professore De Gioannis Gianquinto, certo si rese incomparabilmente minore di quello che fu per lo innanzi. Ecco come sono andate le cose. Più o meno il sistema minerario trova-

vasi viziato dalla regalia a favore dello Stato; si abolì la regalia e con ciò ad alcune legislazioni parve di aver fatto tutto; si era progredito di un passo nel sistema di libertà e parve di aver raggiunta tutta intera la libertà; mentre invece liberando la miniera dalla regalia non si era ancora liberata dalla proprietà fondiaria; non erasi resa libera ed accessibile all'industria. Mentre gli scrittori soprattutto toscani chiamano sistema feudale il sistema che separa le due proprietà, a miglior diritto potremmo chiamare sistema feudale quello che compenetra la miniera nella proprietà del fondo. Io mi accontenterò di separare accuratamente le due questioni, la questione della proprietà e della libertà dell'industria; e quando si stia nei termini della questione giuridica, questione di proprietà e non altro, io proporrei che lunge dal discutere intorno a quella classificazione presa in acconto dagli autori francesi si pigliasse una classificazione più chiara e più semplice. Da quanto abbiam detto, risulta che dovrebbero porre in discussione il sistema che attribuisce la miniera in proprietà od anche solo in libera disposizione allo Stato; il sistema che la infeuda alla proprietà del fondo; il sistema infine che sotto le discipline bensì dello Stato la considera però come un diritto privato, un diritto a sè, un diritto indipendente dal suolo, e di libera acquisizione per parte di chiunque adempia le condizioni dalla legge prescritte. Ella vegga, illustre signore, se così la questione non sarebbe assai meglio posta che con quei tre benedetti sistemi degli autori francesi, e se vuole ch'io formuli questa classificazione che a me par chiara e precisa. Le dirò che i sistemi di proprietà mineraria intesi nel pretto significato giuridico sono a parer mio questi tre: il sistema della *regalia*, il sistema del *dominio fondiario*, il sistema della *libertà della miniera*.

Chiamando così coi tedeschi libertà della miniera la libera acquisizione di essa e non già un sistema amministrativo più o meno largo avremo se non altro ottenuto il vantaggio della uniformità nel linguaggio scientifico poichè troppo ripugna che nei libri scientifici di due nazioni si chiami con denominazione affatto diversa e contraddittoria il sistema stesso. In fatto se un tedesco giureconsulto apre un libro dei fautori in Italia del dominio fondiario, non si raccapizzerà nel trovare qualificato come sistema feudale quello che egli è solito di qualificare sistema di libertà; ed un giureconsulto italiano all'incontro farà le meraviglie di trovare designato per sistema di libertà quello che altrove si condanna come sistema feudale. Scegliamo pure l'uno o l'altro a nostra posta, ma intendia-

moci prima sui termini per sapere almeno in che veramente stia la discrepanza. Nè infine chiamando libertà della miniera il sistema giuridico che rende la proprietà di essa indipendente dal fondo avremo fatto cosa ripugnante alla giurisprudenza nazionale. Dobbiam rammentarci che se questo sistema sta scritto nelle celebri ordinanze minerarie germaniche e specialmente in quelle di Kuttemberg, vi sta per opera di giureconsulti italiani come è quel Gozio da Orvieto che venne mandato a tal fine a Venceslao II. Non dobbiamo dimenticare che nello statuto di Massa del secolo XIII è chiaramente stabilito lo stesso principio e che nei paesi d'Italia ove maggiormente fiorì l'industria mineraria questo principio si mantenne costantemente. Sempre si cita la legge francese del 1810 ma si dimentica che prima di essa fu steso ed ebbe vigore in gran parte di Italia il decreto italico del 1808 e che se questo decreto si conformò in gran parte all' anteriore legge francese del 1791, si ispirò ben anco alle patrie tradizioni, quali serbavansi negli ordini minerari della Repubblica Veneta, o negli statuti della Valtrompia, e quali si trovano anche nel bel libro sui marmi Apuani scritto dal professore Magenta.

Ed io son certo che ricordando questo libro così elegante e dotto e felicitandone l'autore e la patria giurisprudenza, in questo sentimento di buon augurio per gli studii nazionali io mi troverò d'accordo col professore De Gioannis Gianquinto, e da Lei, Illustre Signore, e forse dai lettori dell' *Archivio giuridico* si farà perdonare così lunga lettera

il suo devotissimo
FEDELE LAMPERTICO

33 844894